



COMUNE DI CAVA MANARA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**



Approvato con delibera del consiglio comunale del 29/09/1995
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 31 del 31/03/2000, n. 3 del 20.01.2004, n. 12 del
26/03/2009

Il consiglio comunale ha approvato il seguente regolamento comunale

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22/02/1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 507/93, ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Il funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e di soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato decreto legislativo 507/1993 capo III.
2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque inferiori all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso subaffitto, dal primo affittuario.
3. Il comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per il locali ed aree adibiti ad ufficio e servizi comunali.
4. Nelle unità immobiliari adibiti a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 7, comma 2, punto c.
2. Qualora le parti comuni non vengono denunciati dagli occupanti degli alloggi, il comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/93, aumenta la superficie dichiarata da ciascun occupante di quanto come in appresso:
 - Aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini
 - Aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini
 - Aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre 8 condomini

Art. 7

Esclusioni della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche , a titolo esemplificativo:
 - a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura

- (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. Parti comuni di condomini di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs 507/93;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
 - e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce)
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile.
 - g. Balconi e terrazze scoperte
 - h. Edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto.
- 2.** Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
- 3.** Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 8 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, alla smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 4.** Sono altresì esclusi dalla tassa :
- a. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b. I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
- 5.** La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

Art. 8

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

- 1.** A norma dell'articolo 66 del D.Lgs 507/1993 le superfici sotto indicate sono tassate in misura come segue :

- a. Sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 18 del presente regolamento, diverse da quelle di cui alla lettera b);
- b. Sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazione veicoli	30%
Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Lavanderie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, exerografie	20%
Carpenterie e lavorazione ferro	40%
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30%

- 3.** Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
- 4.** Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, e in sede di prima applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 9

Riduzione delle tariffe

- 1.** La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:
 - a)** Abitazione con unico occupante: 30%
 - b)** Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale.
 - c)** Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
 - d)** Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%
 - e)** Utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%
 - f)** Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs 507/93: 25%
 - g)** Scuole pubbliche e private, materne, elementari e medie inferiori: 80%

- 2.** Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

- 3.** Le predette riduzioni sono applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia, ed in sede di prima applicazione dal 1 gennaio 1996. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il comune provvede al recupero del tributo nei modi e nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 66, del D.Lgs 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D.Lgs citato.

- 4.** Più riduzioni della tassa previste dal presente regolamento riconducibili a medesimi locali e aree scoperte sono cumulabili fino al limite del 60% del tributo dovuto.

Art. 10

Agevolazioni speciali

- 1.** In applicazione dell'art 67 del D.lgs 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni speciali:
 - a) Esenzione totale o parziale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestate dal settore servizi sociali;
 - b) Esenzione totale o parziale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale.

- 2.** L'esenzione è concessa dalla Giunta su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni. L'agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova denuncia, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

- 3.** Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1.** La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/82).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zone in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato

- 2.** In caso di mancato svolgimento del servizio nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di

collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stesso debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93

3. Le condizioni previste al precedente comma 2, al verificarsi della quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante formale e motivata diffida dell'utente ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando gli utenti siano impossibilitati a riporre i rifiuti nel contenitore per esaurimento della loro capacità ricettiva.
5. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

Art. 12

Determinazione delle tariffe

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, a norma dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs 507/93, delibera le tariffe per unità di superficie dei colaci ed aree compresi nelle singole categorie, da applicarsi nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo o nel suolo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso

Determinazioni delle tariffe

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs 507/93, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50% o comunque nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati gli elementi indicati nell'art. 61 comma 2, del citato D.Lgs 507/93 nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi, penalità.

4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal comma 3 del citato art. 61 D.Lgs 507/93

5. Qualora nel termine anzidetto del 31 ottobre non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs 507/93, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 507/93.

7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo al Comune di notificare al contribuente il nuovo accertamento.

8. La tabella delle tariffe , di cui all'allegato a), sarà aggiornata ogniqualvolta verrà deliberata una modificazione della stessa.

Art. 13

Commisurazione delle tariffe

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o

sottocategoria omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.lgs 507/93.

2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recinte pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 14

Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- A) COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA : per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili
- B) COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA: per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
- C) INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA : per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o per gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica
- D) COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI : per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/93, al netto delle

riduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa R.S.U.

- E) TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE : Per tariffa media convenzionale T_m , si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula : $T_m = C/St$
- F) COEFFICIENTI DI QUALITA': per coefficienti di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza , al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media,ecc) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe al coefficiente K , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 15

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale.

Art. 16

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:

a) Da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione , dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima.

b) Da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m .

c) Da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K .

Art. 17

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula : $T_n = K_n \times I_n \times T_m$ con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini della revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a) Rideterminazione annuale della tariffa media T_m sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) Ridefinizione periodica , con frequenza almeno quadriennale dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 15 con eventuale conseguente ricomposizione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

Art. 18

Classi di contribuenza

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 392/2000 e dell'articolo 31 comma 7 della legge 448/1998, sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, , continua ad applicarsi al seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CLASSE I	Locali delle abitazioni private e relative pertinenze
CLASSE II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde,

	delle rosticcerie.
CLASSE III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari
CLASSE IV	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi
CLASSE V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni
CLASSE VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III
CLASSE VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura
CLASSE VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili
CLASSE IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali.
CLASSE X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto
CLASSE XI	Locali degli stabilimenti industriali ove di regola si producono rifiuti urbani, dei laboratori e delle botteghe artigianali.
CLASSE XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, della autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.
CLASSE XIII	Locali dei teatri e dei cinematografi
CLASSE XIV	Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri
CLASSE XV	Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi
CLASSE XVI	Altre aree scoperte ad uso privato

Per i locali od aree eventualmente adibite ad altri usi si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

- 1.** Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffe giornaliere.
- 2.** E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
- 3.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci di corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale al 50%
- 4.** L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs 507/1993.
- 5.** Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza compilazione del modulo di cui al comma 4.
- 6.** In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi ed accessori.
- 7.** Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

Art. 20

Denunce

- 1.** I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/1993, presentare denuncia, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
- 2.** Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3.** E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4.** La denuncia deve contenere
 - a) L'indicazione del codice fiscale

- b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5.** A partire dal 1° gennaio 2005 la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, determinata sulla base dei dati metrici forniti dall'Agenzia del Territorio, senza tener conto dei coefficienti di ragguglio previsti dal decreto 138/1998.
- 6.** Fermo restando che la metodologia di determinazione della superficie tassabile basata sull'80% della superficie catastale costituisce il valore **minimo** di riferimento al di sotto del quale non si può scendere, nel caso in cui vi siano altri dati (quali DOCFA – documento di accatastamento comprovante in modo univoco la superficie utile – o planimetrie) dai quali è desumibile una metratura superiore, sarà tale metratura a costituire la superficie tassabile.
- 7.** L'applicazione dell'80% della superficie catastale per determinare la superficie tassabile viene utilizzata anche per gli accertamenti d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati a fini Tarsu e per i quali il soggetto passivo sia stato espressamente invitato a presentare apposita denuncia e non vi provveda nel termine di 30 giorni.
- 8.** L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale

Art. 21

Decorrenza della tassa

- 1.** La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 507/93 è corrisposta, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali ed della ree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali od aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi, dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
7. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs 507/93.

Art. 22

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni nella misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 – Sanzioni (soppresso con delibera C.C. N. 31 del 31/03/2000)

Art. 24

Accertamento e riscossione

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs 507/1993 e dall'art. 1, comma 161 della legge 296/2006.

2. La riscossione della tassa e delle addizionali, può avvenire mediante ruolo, secondo le modalità previste dal Dpr 602/1973 oppure mediante riscossione diretta da parte dell'Ente, con emissione di avvisi di pagamento.
3. Con provvedimento del responsabile del servizio verrà annualmente determinato lo strumento generale di riscossione e qualora la forma di riscossione prescelta sia l'avviso di pagamento le scadenze delle rate, il comune si riserva comunque l'utilizzo della cartella esattoriale nei casi ove ricorra fondato pregiudizio alla riscossione stessa. Potranno inoltre essere attivate forme di pagamento tramite il sistema bancario con utilizzo di mezzi alternativi al contante.
4. Ove si ricorra a modalità di riscossione diversa dal ruolo le tariffe nette in vigore si intendono incrementate di una quota pari al 10% attualmente applicata a titolo di addizionale ex ECA. Resta in ogni caso applicabile ai sensi delle norme vigenti l'addizionale provinciale.
5. Inoltre ove si ricorra a modalità di riscossione diversa dal ruolo, gli importi sono riscossi in 3 rate secondo le scadenze stabilite annualmente. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione, senza maggiorazioni, entro la scadenza della 2^a rata.
6. In caso di mancato o parziale pagamento degli avvisi bonari si provvederà all'emissione di formale richiesta di pagamento da inoltrare al contribuente a mezzo del servizio postale o comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte dello stesso. In caso di ulteriore mancato o parziale pagamento la riscossione degli importi ancora dovuti potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo secondo del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili.

Art. 25

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, della sua entrata in vigore, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni